

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE COMPOSTA DEI DEPUTATI:
 CARCANO, PRESIDENTE; CIRAULO, SEGRETARIO; CAMERA,
 CIRMENI, DE MARINIS, MORPURGO, LUIGI ROSSI, EUGENIO
 VALLI E ALFREDO BACCELLI RELATORE SUL DISEGNO DI
 LEGGE SULLA CITTADINANZA, APPROVATO DAL SENATO
 DEL REGNO NELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 1911.

Seduta del 30 marzo 1912

I.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Altissimo è l'argomento del disegno di legge che, già approvato dal Senato del Regno, è oggi proposto all'approvazione vostra. La cittadinanza è l'istituto giuridico fondamentale dal quale derivano tutte le conseguenze di diritto pubblico e di diritto privato che più interessano la collettività nazionale e i singoli.

Poichè dei cittadini si compone lo Stato, le norme per le quali si è o si cessa di essere, si ritorna ad essere o si diviene cittadini possono esercitare un'influenza talvolta decisiva sull'avvenire della nazione.

D'altra parte, dalla cittadinanza rameggiano, come dal tronco, tutti i diritti politici e i diritti civili, che sono il patrimonio morale dell'uomo in società. Si che quelle norme, se hanno alta importanza per la collettività nazionale, hanno importanza altissima pel singolo cittadino.

Nel determinare dunque le regole della cittadinanza, occorre tener presenti finj diversi e molteplici, ragioni etiche, giuridiche, politiche e sociali, conciliare le convenienze dello Stato con quelle dei rivoli e delle grandi correnti nazionali che si spargono pel mondo, e armare la patria dei mezzi più adatti per perdere il minor numero di figli, senza tuttavia irrigidirsi in una intransigente severità che sia pericolosa agli emigrati. Occorre essere pensosi e solleciti degli interessi di questi, senza venir meno alla dignità dello Stato e all'utilità della nazione.

E l'abbondante letteratura che si è composta intorno alla cittadinanza, come i voti che da vari Congressi giuridici degli Italiani all'estero e della benemerita Società Dante Alighieri sono stati espressi in proposito, dimostrano che alla difficoltà sono pari la sollecitudine e lo studio.

Anche nello svolgersi del concetto giuridico della cittadinanza si ravvisa il passo progrediente della civiltà.

Anticamente uno spirito di ostilità animava le singole Unità politiche contro i cittadini che appartenevano ad Unità diverse. Nessuna garanzia assisteva costoro, che anche in tempi relativamente non lontani erano sottoposti all'albinaggio. La rivoluzione francese aprì le porte alla partecipazione degli stranieri ai diritti civili; e al Codice civile italiano spettò l'onore di proclamare la parità assoluta dello straniero al cittadino. Se non che, parve immatura tanta opera di civiltà, perchè mentre il PISANELLI annunziava che quella disposizione era per fare sollecitamente il giro del mondo ed essere accolta da tutte le legislazioni, essa, al contrario, dopo cinquant'anni, attende ancora l'imitazione dei codici di oltre Alpi.

Nè la severità che ogni singolo Stato usava verso cittadini di altri Stati, era certo minore di quella che, in proporzione, si adoperava dalla città vittoriosa verso le sottoposte e dall'ordine privilegiato dei cittadini verso il meno favorito dalla fortuna.

Così, pure senza tener conto degli schiavi, l'antica Roma concedeva la pienezza dei diritti (*jus commercii*, *jus connubii*, *jus suffragii*, *jus honorum*) soltanto ai romani e neppure a tutti, ma a coloro che derivavano dalle tre primigenie tribù dei *Ramnes*, dei *Titii* e dei *Luceres*, cioè ai patrizi. Successivamente la severità si attenua, e anche la plebe è chiamata alla partecipazione della cosa pubblica, mentre ai non romani, per gradi, si concede il *jus Latii*; e finalmente con la legge *Julia de Civitate* la cittadinanza si estende anche alle città italiche transpadane, sì che può dirsi che alla fine della repubblica tutta l'Italia sia parificata a Roma pei diritti di cittadinanza.

Caracalla estende questi diritti a tutti gli abitanti dell'Impero.

Romana è quanta gente abita il mondo.

Nell'età di mezzo, come la civiltà regredisce, si rende più egoistico il diritto di cittadinanza. Nei tempi barbarici, sebbene non sia certo il giudizio e si agitano vivissime le dispute, può ritenersi che, se al popolo italico vinto fu conservato l'esercizio dei propri diritti civili, l'esercizio dei diritti politici appartenne ai popoli vincitori; e la differenza della dignità era così grande che, com'è noto, il guidrigildo d'un Romano era inferiore della metà a quello di un Franco.

Frazionato il potere nella feudalità, al diritto del cittadino si sostituisce il favore del feudatario, e quando la cittadinanza risorge nel libero Comune risorge rigida e intransigente.

Ora, al contrario, — che dopo la rivoluzione francese e la proclamata eguaglianza dei diritti di tutte le classi e dopo il ricevuto principio dei diritti di nazionalità in armonia coi riguardi e con le aspira-

zioni internazionali, la civiltà si avvia a mète sempre più alte e fulgide — il diritto di cittadinanza si tempera e ingentilisce e si considera con vista di sempre più larghi orizzonti: si esprime con norme sempre più eque.

L'Italia, come abbiamo rilevato, fu, in questo, prima fra tutte le Nazioni; ma poichè ben disse Giuseppe Giusti:

Prima padron di casa in casa mia,
Poi cittadino nella mia città,
Italiano in Italia, e così via
Discorrendo, uomo nell'umanità.

innanzi di muovere altri passi per la via intrapresa, farà bene ad attendere che il suo primo e generoso esempio trovi imitatori.

Dopo più che cinquant'anni di vita, le disposizioni del nostro Codice civile intorno alla cittadinanza, che formano il vestibolo di quell'edificio della nostra tradizionale sapienza giuridica, meritavano una riforma.

In mezzo secolo, la molteplicità e la rapidità dei mezzi di comunicazione, l'agevolezza dell'uscire dai confini della patria e del tornarvi, lo straordinario impulso emigratorio generato dalla popolazione esuberante, dalle nostre condizioni economiche e dal genio d'iniziativa, di lavoro, d'acquisto e di risparmio che anima il nostro popolo, hanno profondamente mutato la condizione delle cose, dalla quale deve sempre trarre le sue regole la legislazione.

Nè le riforme parziali, che nelle leggi del 1901 e del 1910 sull'emigrazione e in quella del 1906 sulla cittadinanza sono state apportate a questa o a quella parte dell'istituto, sembrano sufficienti.

Gia, più d'un Congresso, s'era manifestato per la riforma completa e per una legge che organicamente avesse regolato l'intero diritto, tenendo conto non solo delle mutate condizioni di fatto ma anche di tutti quei suggerimenti che l'esperienza dei singoli casi era in grado di consigliare.

Perciò il disegno di legge presentato al Senato del Regno dal Ministro SCIALOJA fu bene accolto e con opportuni emendamenti proposti dall'Ufficio centrale e sostenuti egregiamente dal relatore POLACCO ebbe approvazione.

Avvenimenti noti impedirono per lunghi mesi, con la riconvocazione della Camera dei deputati, il procedere di quel disegno di legge. Ma oggi, la Commissione ha potuto esaminarlo e, pur reputando che alcune delle modificazioni suggerite dalla dottrina, dalla stampa e da privati cittadini, non siano del tutto senza valore, afferma la convenienza di proporre alla Camera l'approvazione integrale del disegno di legge quale ci fu trasmesso dal Senato. L'impegnarsi in nuove ed ardue

discussioni, che potrebbero condurre i due rami del Parlamento a opposte conclusioni, porrebbe in forse la sorte del disegno di legge e ne ritarderebbe, in ogni caso, di troppo l'approvazione, lungamente attesa e vivamente desiderata.

II.

Quali sono i caratteri principali di questo disegno di legge?

Esso mantiene, innanzi tutto, immutato il principio, che fu fondamento della cittadinanza secondo il Codice civile, cioè l'*jus sanguinis*.

Se si comprende che i paesi nuovi alla vita — i quali per la vastità e l'ubertà dei territori in confronto della rarità della popolazione, debbono attrarre a sè e in sè fondere le correnti d'immigrazione — pongano a fondamento della cittadinanza l'*jus soli*, già, del resto, apparso nel *Traité des personnes* del POTHIER, si comprende altresì che i paesi d'antica civiltà e di densa popolazione debbano, al contrario, difendere il principio classico giustamente fondato dell'*jus sanguinis*.

Se si riflette che non il suolo dà muscoli, nervi e sangue, ma il padre che genera, appare evidente che questi debba trasmettere con la vita il sentimento nazionale e la qualità di cittadino. E ciò anche indipendentemente dal concetto del ROUSSEAU, seguito dal WEISS e dal COGORDAN, pel quale il figlio nascendo eredita l'obbligazione contratta dal padre, che strinse con lo Stato un vero contratto sinallagmatico.

Ma il principio stesso non può astrarre dalle condizioni odierne, dalle legislazioni circostanti e dalle pratiche esigenze della vita; esso deve per opera del legislatore adattarsi e conciliarsi con queste nel modo che apparisca più saggio.

Un argomento, sul quale molto si è discusso e che fu virilmente sostenuto da alcuni scrittori — fra gli altri dal BUZZATI e dal SAMAMA nella sua dotta monografia — e giudicato con varia vicenda nei due Congressi degli Italiani all'estero, promossi dal benemerito Istituto coloniale, è quello della così detta doppia cittadinanza.

Vorrebbero specialmente coloro i quali rappresentano gl'interessi degl'italiani all'estero che, dovendo questi in molti casi adattarsi ad assumere la cittadinanza straniera, non perciò perdessero quella italiana, ma la conservassero. Chi vorrebbe financo che l'emigrante, dopo aver votato per l'elezione della Camera Nord-americana, argentina o brasiliana, potesse salire in piroscalo e venire a votare nelle elezioni della Camera italiana. Chi, meno disinvolto, vorrebbe una specie di cittadinanza sospesa, una cittadinanza in letargo.

Parecchi attenuano ancora di più il loro concetto e, senza avvedersene, finiscono col trovarsi d'accordo con le stesse norme, più generose, dell'attuale disegno di legge, quando agevola, entro i limiti della logica possibilità e della prudenza, il riacquisto della cittadinanza.

Il principio della doppia cittadinanza nè nella sua più temeraria espressione nè in quella più timida del diritto in potenza fu accolto nel presente disegno di legge. Ed è bene. *Duarum civitatum civis esse jure nostro civili nemo potest* scrisse CICERONE nella sua orazione *pro Balbo*; e difatti, poichè fin che esistano nazioni dureranno i contrasti economici e politici, nessuno può simultaneamente partecipare alla cosa pubblica di due Stati, nessuno può essere cittadino di due unità politiche diverse. Si ammetta o no il concetto biologico, per cui lo Stato sarebbe un organismo unico, di cui i cittadini sarebbero inseparabili cellule costitutive, l'assurdità giuridica di una doppia cittadinanza appare sempre, appena la questione si esamini.

Lord BROUGHAM desiderava divenire cittadino francese ma non perdere i suoi diritti in Inghilterra: il Presidente dei ministri CREMIEUX gli rispose ch'era impossibile appunto perchè non aveva vita l'acquisto dei diritti nuovi senza il contemporaneo spegnersi dei diritti antichi. E lord BROUGHAM si rassegnò.

Già, in più Stati l'acquisto della cittadinanza importa obblighi inconciliabili con la conservazione della cittadinanza d'origine. Per esempio, come conciliare la formula del giuramento che gli Stati Uniti dell'America settentrionale impongono al neo-cittadino col permanere della cittadinanza italiana? Nè è da nascondere che altri Stati, e il CITTADINI ne parlò al Congresso degli Italiani all'estero, come per esempio la Repubblica Argentina, apprenderebbero con senso sfavorevole e di diffidenza che i loro neo-cittadini conservassero contemporaneamente la cittadinanza italiana. E se ciò si potesse, è facile prevedere che con nuove disposizioni legislative distruggerebbero gli effetti del tanto invocato provvedimento.

Allora? Anche il solo utile che la doppia cittadinanza potrebbe offrire, quello, cioè, di giovare ai nostri emigrati col non privarli dei diritti patrii, andrebbe dileguato.

Ma non sapremmo meglio dimostrare l'assurdità della doppia cittadinanza che con le parole dette dal senatore SCIALOJA nel II Congresso degli Italiani all'estero:

« Il fenomeno della doppia cittadinanza esiste in tutto il mondo, ma come uno stato patologico del diritto: esso si chiama infatti conflitto di cittadinanze; nessuno può desiderare che si costituisca per legge un conflitto permanente. Doppia nazionalità o doppia cittadinanza significa ammettere non più in via di conflitto ma di riconoscimento legale che un cittadino italiano, pur rimanendo tale, possa essere contemporaneamente cittadino di un altro Stato. Ora, essere cittadino di uno Stato significa una quantità di cose diverse. Dal punto di vista politico significa partecipare ai diritti di sovranità: da quello internazionale, avere diritto alla protezione diplomatica, diritto dei più importanti, che può importare persino una dichiarazione di guerra; dal punto

di vista del diritto penale, significa aver diritto a non essere estradato, e, fino a un certo punto, protetto dalla madre patria persino contro le decisioni dei tribunali stranieri; ma, soprattutto, dal punto di vista del diritto privato, significa il regolamento di tutti i rapporti fondamentali dell'individuo.

« Come si vede, dunque, la cittadinanza è un molto complesso fenomeno. Nelle discussioni che si sono fatte se ne è esaminata una piccolissima parte e si è preteso rompere il sistema attuale per gli inconvenienti a cui dà luogo per questa sola parte. Tale conclusione così affrettata, in base all'esame di un semplice lato del complesso fenomeno, non può essere accettata dai giuristi, i quali devono senza dubbio essere pratici, ma devono anche veder al di là di ogni singola cosa, considerare i vari punti delle questioni complesse, mettere insieme tutti i lati del poligono per intenderne la estensione e la figura; non possono poi accoglierla perchè non possono consentire a costituire normalmente, per legge nostra, una condizione morbosa di cose che può esistere in fatto come inevitabile risultato di un conflitto di leggi, ma che non può essere legalmente riconosciuta e venire assunta a sistema ».

Che se poi si voglia ridurre la doppia cittadinanza a quel tale diritto in potenza al quale si è accennato, si presenta ovvia l'osservazione del senatore POLACCO: « Non val la pena di creare un morto; meglio è, invece, agevolare il riacquisto ».

Nè diciamo della impossibilità di stabilire noi da soli un simile principio. Se gli Italiani con doppia cittadinanza si affermassero in qualche Stato in numero rilevante, è facile prevedere — s'è già previsto — che questo impedirebbe subito loro la partecipazione alla vita politica, come già fece il Transvaal verso gli stranieri domiciliati che costituivano i due terzi dello Stato.

La doppia cittadinanza non è giuridica nè civile. Il IV Congresso giuridico nazionale tenutosi in Napoli, accogliendo la proposta del FIORE, volle fra le regole fondamentali la cittadinanza unica.

Quanto ai fini politici, non importa già che gli Italiani all'estero, divenuti cittadini di un altro Stato, conservino una cittadinanza, che altro non può essere se non ombra vana, ma importa piuttosto, come diremo in seguito, che, cittadini o no, conservino il sentimento nazionale e l'amor patrio, ed abbiano non la veste esteriore ma il cuore italiano.

Nello stabilire il criterio determinante della cittadinanza anche l'odierno disegno di legge, secondo abbiamo osservato, si fonda sull'*jus sanguinis*, come già il nostro Codice civile. Ma il diffondersi delle correnti emigratrici e le condizioni volute dalle leggi di altri Stati hanno reso necessari, ponendosi il concetto fondamentale in armonia con l'esigenza dei tempi nuovi, una elasticità e un adattamento maggiori.

Ammettendosi, in taluni casi l'influenza dell'*jus soli*, si tien conto, com'è naturale, anche delle ragioni che possono rendere questo principio utile a noi, sebbene l'Italia, che non è paese d'immigrazione, assai di rado possa giovarsene. Insomma si prende, per reciprocenza, ciò che si dà.

Quanto alle norme che regolano la perdita della cittadinanza, si tien conto di quei criteri, che valgano a dirimere, per quanto si può, i conflitti di legge fra Stato e Stato e curino la conservazione nei casi, nei quali questa cura è in armonia col decoro e con l'utilità nostra.

Si agevola, per quanto si può, il riacquisto della cittadinanza, quando si presentino condizioni che garantiscano della costante volontà e del sentimento di chi torna alla patria.

Si può essere indotti ad assumere la cittadinanza straniera talvolta da ferree necessità di leggi, tal'altra da supreme ragioni di convenienza.

In questi casi, se cessa la causa, deve cessare l'effetto: è sempre dolce per la patria riacquistare il figlio, che serbò pura la fiamma, ed essa deve riaprirgli le braccia, confortandosi così di rinnovate energie.

Anche la concessione della cittadinanza a stranieri o sia, come si dice tecnicamente, la naturalizzazione, deve essere ormai, quanto più si può, resa agevole.

Con la diminuita rigidità del principio nazionale, con le comunicazioni rapide e molteplici, col diffondersi dei gruppi coloniali, ferve attiva la competizione dei vari Stati, per acquistare a sè cittadini cospicui. Sarebbe errore mantenersi in una chiusa ferrea e impenetrabile.

A tali moderni intendimenti deve sempre più deferire il legislatore; deve accogliersi il pensiero già svolto dal Gruppo al Congresso di Napoli e da questo consacrato in un suo voto.

Il presente disegno rende più semplici, più logiche, più armoniche le linee direttive, e con maggiore generosità largisce i diritti politici.

Quanto alla sorte della moglie e dei figli minori, il disegno di legge si attiene sopra tutto al rispetto della unità familiare. Rispetto consigliato da ragioni etiche e giuridiche, poichè dipendono da questa unità la concordia, la buona educazione e la sicurezza dei diritti civili.

Ispirato da tali sentimenti, il disegno di legge si raccomanda alla vostra approvazione; e poichè esso costituisce un saldo e completo organismo, è di pubblico interesse che sia al più presto approvato.

Per queste ragioni sempre più si manifesta la opportunità di onorare del vostro suffragio il testo medesimo, che con tanta sapienza discusse ed approvò il Senato del Regno, potendo, in caso diverso, il desiderio del meglio in qualche particolare, sempre per verità assai discutibile, farci perdere, frattanto, il bene certo.

Esaminiamo, ora, singolarmente gli articoli, e diamone succinta ragione.

Ma giova far precedere a questo esame un quadro comparativo delle disposizioni sulla cittadinanza, tratto dal Codice civile italiano e dalle leggi complementari, dal presente disegno di legge e dalle leggi di alcuni fra i principali Stati esteri, sì che possano *ictu oculi* comprendersi le differenze. Alleghiamo perciò cotesto quadro (che trovasi in fine della relazione), pel quale ci ha giovato il noto libro del LEHR, *La nationalité dans les principaux Etats du globe*. (Parigi, Pedone ed. 1909) (1).

Non abbiamo tenuto conto del disegno di legge germanico che si trova ora innanzi al Reichstag, perchè abbiamo riferito soltanto le norme vigenti.

III.

SULL'ARTICOLO 1.

L'articolo 1 stabilisce innanzi tutto il principio, già ammesso dal Codice civile italiano, che si riscontra in tutte o quasi le legislazioni straniere, comprese quelle che hanno per fondamento della cittadinanza l'*ius soli* ma che non rinunciano, d'altra parte, a certi benefici della teoria dell'*ius sanguinis*. Stabilisce, cioè, il principio che è cittadino il figlio di padre cittadino. Così pure la legge di Giorgio II d'Inghilterra, la legge degli Stati Uniti dell'America Settentrionale (1855) la legge Brasiliana e in parte anche l'Argentina, che ai nati da genitore argentino fuori del territorio concede l'opzione per la cittadinanza argentina.

Il principio è troppo chiaro perchè occorra commentarlo. Il figlio nasce dal padre come la fronda dal ramo, porta in sè transfusa la vita paterna, continua la persona e il nome di quello e gli succede in tutti i diritti e gli obblighi: insomma lo rinnova nell'esistenza. Sarebbe assurdo che non ne conseguisse anche nascendo, la cittadinanza.

Ma a cotesto principio si aggiungono anche le norme pei casi di padre ignoto e di madre ignota, ripetendosi le disposizioni del Codice civile. Se il padre è ignoto, s'intende che debba essere cittadino il figlio nato da madre cittadina, poichè in difetto della paternità deve valere la maternità; per la madre in questo caso è da dire tutto ciò che si è detto pel padre.

Che se non si conoscano nè padre nè madre, giustamente aggiunge il disegno di legge che il figlio trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno. La regola non contraddice al principio

(1) Può consultarsi anche il BISOCCHI, *Acquisto e Perdita della Nazionalità* (Hoeppli 1907).

perchè stabilisce soltanto una presunzione, alla quale dà valore il fatto che l'infante sia stato trovato in Italia.

Le presunzioni in argomento di cittadinanza non sono in genere da ammettere: ma nella specie il problema non avrebbe potuto risolversi diversamente.

Altre disposizioni che il Codice civile italiano non conteneva, l'attuale disegno di legge opportunamente detta. Sono quelle che riguardano i figli di apolidi o di genitori stranieri dei quali per legge non seguono la nazionalità.

L'apolide, cioè colui che non è cittadino di alcuno Stato, rappresenta l'assurdo giuridico e politico e si trova in così misera condizione da non poter essere tollerata in tempi di progredita civiltà.

Data la costituzione di tutta l'umanità in gruppi e su territori, con obblighi e diritti particolari che ne derivano, non si concepisce la monade umana *extra vagans*, come non si concepirebbe nel mondo fisico una cellula che non fosse parte di un organismo. L'apolide non ha legge civile che lo governi, non ha diritti politici in alcun luogo.

Tutto consiglia d'impedire che continui nella discendenza la tristissima condizione di lui, e poichè in questo caso l'*jus sanguinis* non conferisce alcun diritto di cittadinanza, è giusto e opportuno che lo conferisca l'*jus soli*.

Così chi è nato nel Regno da genitori apolidi è cittadino, e tanto meglio è cittadino il nato in Italia da madre cittadina e da padre apolide, poichè in questo caso coll'*jus soli* concorre l'*jus sanguinis*, che quando tace in ragione del padre deve sempre valere in ragione della madre.

Insomma, la sorte dei figli di apolidi segue la sorte dei figli di ignoti, poichè circa la cittadinanza tanto vale esser figlio di chi non ne può trasmettere alcuna quanto essere figlio di ignoti. Anche la legge francese e la legge belga pareggiano i figli di apolidi ai figli di ignoti.

Ma era opportuno altresì provvedere ai figli di genitori stranieri, per la legge dei quali essi non ne seguono la cittadinanza.

Si tratta certo di casi rari, ma tuttavia possibili, e non era inopportuno che per questi si provvedesse, evitandosi di dar vita a nuovi apolidi. Se i figliuoli non divengono *jure sanguinis* cittadini dello Stato al quale appartengono i genitori, deve per essi valere l'*jus soli*, e poichè sono nati in Italia divengono cittadini italiani.

SULL'ARTICOLO 2.

Mentre il Codice civile non contiene norme espresse circa i figli naturali, il presente disegno di legge con questo articolo le stabilisce, riparando ad una omissione giuridicamente non giustificabile e praticamente dannosa.

Altra disposizione si aggiunge: quella con la quale, per gli effetti della cittadinanza, si parifica il maggiore all'emancipato. Se il padre ha creduto che per particolari ragioni il figlio meritasse prima dell'età stabilita dalla legge di conseguire la capacità dei diritti civili, riconoscendo così in lui la compiuta evoluzione del discernimento, non è ragione per cui questi debba, al contrario, seguire la sorte del minore, ancora sottoposto alla patria potestà, per l'attribuzione della cittadinanza. Chi sa e può civilmente governarsi, deve possedere maturità di coscienza per potersi eleggere quella cittadinanza che il suo sentimento e il suo pensiero gli consigliano.

Considerando il caso dei figli naturali, l'articolo dispone che il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale durante la minore età ne determina la cittadinanza. Così avviene nei figli legittimi, e non esistono argomenti che confortino disposizioni diverse.

Quando la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità, potrebbe sorgere il dubbio se debbano prevalere il riconoscimento e la dichiarazione anteriori benchè materni o il riconoscimento e la dichiarazione paterni benchè posteriori. Non mancano infatti legislazioni straniere, le quali, stabilita la cittadinanza per effetto del riconoscimento o della dichiarazione materna, non reputano opportuno mutarla pel successivo atto paterno.

Ma se tale mutamento può essere per un verso inopportuno, assai peggior male è, a parer nostro, per l'altro, di spezzare l'unità della famiglia e porre il figlio sotto una legge diversa da quella del padre.

Risponde al concetto che informa l'odierno disegno di legge e ne domina le disposizioni il ricondurre il figlio alla cittadinanza medesima del padre, di cui, come abbiamo già osservato, egli continua fisicamente e moralmente la persona del padre che è il capo della famiglia, come fu sempre riconosciuto appena le prime luci della civiltà illuminarono i rapporti umani.

Ma se, al contrario, il riconoscimento o la dichiarazione avviene, quando il figlio è già maggiore o emancipato, non sembra opportuno che valgano a imprimere in lui senz'altro la nota cittadina del padre, perchè si tratta di un giovane già capace di diritti e che ha già assunto nella convivenza civile il proprio carattere personale.

Se questi è già entrato nella pienezza della vita morale con la propria fisionomia anche per gli effetti della cittadinanza, non può e non deve più prevalere l'atto paterno, che allora soltanto prevale quando la persona del figlio ha ancora bisogno dell'integrazione del padre.

Ma, sia perchè è sempre desiderabile per l'unità della famiglia che il medesimo diritto governi il padre e il figlio, sia perchè l'*jus sanguinis* dà a questo il diritto di essere cittadino dello Stato al quale appartiene il padre, sia perchè è civile deferire al sentimento, il cui impulso in così alto ordine di fatti non deve essere compresso, è giusto che il figlio,

pur conservando il proprio stato di cittadinanza, possa, entro l'anno, dichiarar di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

È ovvio, infine, che per gli effetti della cittadinanza siano parificati al riconoscimento o alla dichiarazione i casi stabiliti nell'articolo 193 del Codice civile (sentenza civile o penale, matrimonio dichiarato nullo, esplicita dichiarazione per iscritto). Quando la figliuolanza naturale risulta in modo certo, si passa dal genitore ignoto al noto, e deve cessare la condizione generata dal primo capoverso, mentre deve prender vita quella generata dal secondo.

SULL'ARTICOLO 3.

Questo articolo enumera i casi di acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.

Già il Codice civile ne aveva determinati alcuni. Ma, innanzi tutto, talvolta si usava la forma di: *è reputato cittadino*; forma che fu giustamente riprovata dalla critica; e, di più, non si usava nella previsione dei casi quella larghezza che è consigliabile.

La semplice presunzione di cittadinanza, se può essere tollerata quando si tratti di un figlio di ignoti trovato nel Regno, poichè si procede nella oscurità, non deve essere accolta dalla legge, quando ci si trovi innanzi a casi noti e precisi. Non deve, anche perchè lo stato di presunzione, come quello che può essere mutato, cagiona incertezza sul ceppo di tutti i diritti che è la cittadinanza e nuoce per ogni verso.

Segna dunque l'articolo che esaminiamo un notevole progresso, poichè, mentre sopprime lo stato di presunzione giustamente censurato, amplia i casi nei quali può per beneficio di legge conseguirsi la cittadinanza. Chi già per vincoli generici preesistenti, sieno pur lievi, ha qualche attinenza col nostro Stato, e per fatti successivi, che sono segni non dubbi di ferma volontà, o per dichiarazione esprime sentimento di italianità, merita che noi siamo pronti ad accoglierlo, concedendo a lui un beneficio di cui è degno e confortando lo Stato di nuovi cittadini.

Così si stabilisce che quello straniero il quale vanti già per sè l'esser nato nel Regno o l'essere figlio di genitori che nel Regno risiedevano da almeno dieci anni al tempo della sua nascita, divenga senz'altro cittadino, se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato.

Quanto al servizio militare non è dubbio ch'esso valga più che qualsiasi altro atto ad imprimere il carattere nazionale. Se non merita di essere cittadino chi assume gli oneri della difesa dello Stato, esponendo, ove occorra, al pericolo la propria vita, chi meriterà di esserlo? Quasi tutte le legislazioni ammettono tale principio, al quale non occorre commento; come anche ammettono l'altro che debba dichiararsi cittadino chi ha assunto un impiego nello Stato.

Ma intorno a questo non mancano dispute, perchè alcuni scrittori sostengono che si debba distinguere tra funzionari che partecipano della autorità e semplici gestori (così il BARTHÉLEMY, il SAMAMA, ecc.); altri che si debba distinguere tra chi ha funzione pubblica dello Stato e chi no (il DUQUET) o fra chi è pubblico ufficiale e chi non è (il LORIS).

In tale dissenso come dovrà interpretarsi l'articolo che usa la generica parola *impiego*?

Non pare dubbio. La massima estensione della parole e la generosità alla quale si ispira il disegno di legge in genere e questo articolo in specie non permettono sottili distinzioni. Chi è impiegato dello Stato, partecipi o pur no della autorità, sia o pur no un pubblico ufficiale, diviene cittadino. E noi non sapremmo censurare questa larghezza, perchè chi, sia pure in modo modesto, partecipa di quella compagine che muove la macchina dello Stato e contrae così obblighi di fedeltà e riceve corrispettivi che lo vincolano alla sorte dello Stato stesso, è già, soltanto per ciò, più ancora che un semplice cittadino.

A chi presta il servizio militare o accetta un impiego nello Stato, l'articolo pareggia chi (sempre se è nato nel Regno o è figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita) compiuto il ventesimoprimo anno, risieda nel Regno e dichiari entro il ventesimosecondo di eleggere la cittadinanza italiana. La dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana è atto certo di volontà e le condizioni preesistenti generosamente considerate giustificano il beneficio.

Questo si estende anche a chi, sempre nato nel Regno o figlio di genitori come sopra, risieda nel Regno stesso da almeno dieci anni e non dichiari entro il ventesimo secondo anno di voler conservare la cittadinanza straniera. Chi abbia per se l'elemento occasionale di risiedere nel Regno al compiersi della maggiore età può dunque con un atto positivo conseguire la cittadinanza italiana; chi abbia per sè il fatto più solido di risiedere nel Regno da almeno dieci anni consegue senz'altro la cittadinanza, purchè non compia un atto negativo. Giusta differenza di cui è facile scorgere la ragione. Così al censurabile criterio della presunzione si sostituisce quello della cittadinanza certa, salve le mutazioni che gli avvenimenti o la volontà giustificano.

Le disposizioni dell'articolo si applicano anche allo straniero, che non sia nato nel Regno nè figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita, ma del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Qui non si schiudono le porte allo straniero che abbia titolo per nascita o lunga residenza dei genitori, ma a chi germogliò da ceppo originariamente italiano, divelto dal suolo patrio.

Si tratta di figli d'Italia e all'Italia cari che per dure esigenze della vita dovettero rassegnarsi a perdere le stimate nazionali quanto agli effetti del diritto civile e politico.

Allorchè dunque i loro discendenti prossimi, con un fatto certo e significativo o con una dichiarazione di volontà, mostrino, memori del sangue che scorre loro nelle vene, di volersi ricongiungere alla gran Madre, questa deve accoglierli con tenerezza e con giubilo.

Per noi che abbiamo diffusa nel mondo una così popolosa emigrazione, per noi che più d'un sesto degli italiani sappiamo sparso fuori d'Italia è atto insieme d'amor patrio e di saggia politica quello di stendere quanto più largamente si possa le braccia per accogliere anche i più tardi reduci.

La Commissione, perciò, non solo approva la generosità alla quale si ispira questo articolo, ma raccomanda al potere amministrativo che la sua esecuzione avvenga con spirito di amore, di sollecitudine e di liberalità.

Raccomanda che, nel dubbio, si propenda sempre a concedere la cittadinanza, che non ci si lasci impacciare da rigidità formali, che non si operi stancamente, ma si sia sempre pronti a concedere ciò che, se giova a singoli interessi, è anche d'indiscutibile utilità alla madre patria.

SUGLI ARTICOLI 4 E 6.

Come bene osservò il relatore dell'ufficio centrale senatore POLLACCO, il disegno di legge semplifica le norme per la concessione della naturalità, per la quale il sovrapporsi a più riprese di disposizioni varie a quelle contenute nel Codice civile aveva inutilmente e pericolosamente aggrovigliato la matassa.

Ora esistono:

1° la piccola naturalità concessa per decreto reale, senza che occorra il parere favorevole del Consiglio di Stato. Nessuna condizione è richiesta dalla legge per tale concessione che è rimessa per ciò all'esclusivo arbitrio del Governo (articolo 10 del Codice civile). Certamente essa non dà mai i diritti politici;

2° la naturalità per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, la quale comprende l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici, ma non conferisce che dopo sei anni la eleggibilità a membro del Parlamento. Questa si concede a chi ha sei anni di residenza nel Regno o nelle Colonie o quattro di servizio all'Italia anche all'estero, o tre di residenza nel Regno o nelle Colonie, purchè in questo caso abbia sposato una cittadina o reso segnalati servizi (legge SONNINO, 17 maggio 1906);

3° la naturalità per decreto reale, produttiva di tutti i diritti politici, la quale può essere concessa agli italiani non appartenenti al Regno (legge elettorale politica e legge SONNINO);

4° la grande naturalità concedibile per legge, la quale importa l'immediato acquisto ed esercizio di tutti i diritti politici;

5° la naturalità con acquisto ed esercizio dei diritti politici concessa per decreto del ministro dell'interno d'accordo con quello degli esteri a figli di già italiani che non optarono come avrebbero potuto per la nostra cittadinanza o optarono addirittura per la cittadinanza estera, alla sola condizione che dichiarino di stabilire il proprio domicilio nel Regno (legge dell'emigrazione).

Il legislatore ha creduto opportuno di liberare il campo da tante complicazioni e da gradi così diversi di cittadinanza; e con una semplicità e chiarezza che non può dispiacere ha stabilito due naturalità: l'una concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, la quale attribuisce anche i diritti politici; l'altra che si concede per legge speciale a chi abbia reso all'Italia servizi di eccezionale importanza (articolo 6).

Poichè il disegno di legge concede senz'altro con la naturalità tutti i diritti civili e politici, compreso financo quello di immediata eleggibilità a membro del Parlamento, offrendo un'altra prova del suo grande spirito di liberalità, s'intende che doveva stabilire maggiori garanzie per la concessione della naturalità. Così il parere favorevole del Consiglio di Stato è sempre richiesto come è sempre richiesto il decreto reale.

Le condizioni necessarie per ottenere il beneficio sono:

1° l'aver prestato servizio per tre anni allo Stato italiano anche all'estero (la legge SONNINO ne richiedeva quattro);

2° il risiedere da almeno cinque anni nel Regno (la legge SONNINO ne richiedeva sei);

3° il risiedere da tre anni nel Regno, quando si siano resi notevoli servizi all'Italia o si abbia contratto matrimonio con una cittadina (la legge SONNINO richiedeva servizi segnalati).

Il testo non dice più della residenza *nel Regno e nelle Colonie* come la legge SONNINO: dice soltanto *nel Regno*; ma al Regno sono pareggiate le Colonie come vedremo in seguito.

L'articolo non comprende più il caso degli italiani non appartenenti al Regno, ma la condizione di questi rimane intatta per la disposizione, che esamineremo, dell'articolo 17.

L'articolo 4 mentre, come abbiamo accennato, è più generoso della legge SONNINO nei casi da questa considerati, segna invece un passo indietro rispetto all'articolo 36 della legge sulla emigrazione (31 gennaio 1901).

Infatti stabiliva questa che con decreto dei ministri dell'interno e degli affari esteri poteva concedersi la cittadinanza a chi, nato nel Regno o fuori e divenuto straniero perchè figlio minore di padre che aveva perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'Estero da padre che aveva perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non avesse dichiarato di optare per la cittadinanza italiana nell'anno della

sua maggiore età, o avesse optato per la straniera. Sola condizione: dichiarar di fissare il domicilio nel Regno.

Ora, al contrario, si stabilisce tal beneficio per decreto reale e previo parere favorevole del Consiglio di Stato, dopo un anno di residenza e soltanto a chi abbia omissa di dichiarare l'opzione per la cittadinanza italiana. Chi optò per la cittadinanza straniera, dunque, non potrà giovarsi più del beneficio e non potrà tornare cittadino italiano che adempiendo ad altre condizioni più severe.

Ma questo maggior rigore non sembra ingiustificato, se si riflette che colui il quale optò per la cittadinanza straniera non merita lo stesso favore di chi omise soltanto di optare per la cittadinanza italiana.

La condizione di quest'ultimo non si aggrava che pel necessario parere favorevole del Consiglio di Stato e pel prescritto anno di residenza in Italia.

In compenso abbiamo visto che per altri sensi l'odierno disegno di legge è più liberale e, soprattutto, concede subito, con la cittadinanza, i pieni diritti civili e politici.

È vero che non esiste più la piccola naturalità di cui all'articolo 10 del Codice civile e che ci si viene così a privare del facile acquisto di cospicui cittadini, i quali possono essere, specie per talune colonie, singolarmente utili.

Ma a tale inconveniente vedremo in seguito come possa ripararsi senza modificare il testo della legge.

Anche nell'eseguire questo articolo 4 è da consigliare al Governo generosità d'intenti e regola non troppo rigida nell'apprezzamento dei requisiti. La competizione fervida dei vari Stati per attrarre a sè cittadini cospicui, che possono essere utili alle colonie, persuade a non lasciarsi troppo inceppare da formalità che, se strettamente osservate e senza sguardo che miri lontano, possono risolversi in danno nostro ed utilità altrui. Non che si debba con leggerezza concedere quel beneficio supremo che è il diritto di cittadinanza e che va tenuto in altissimo conto da ogni nazione rispettosa di sè; ma non si deve neppure con pedantesca ostinatezza negare quando siano per derivarne effetti favorevoli.

Così nel caso preveduto dal SAMAMA, come in ogni altro simile, crede la Commissione che il Governo debba regolarsi mirando più che alla lettera all'intendimento della legge. Si è detto: se uno straniero ha non un solo dei requisiti prescritti, ma più d'uno, per altro in misura inferiore alla prescritta; che avverrà? Se, per esempio, avrà quattro anni di residenza nel Regno anzichè cinque e un anno di servizio allo Stato all'Estero anzichè tre, *quid iuris?* Stando alla lettera, egli non potrebbe conseguire la naturalità. Ma chi non vede che, in questo caso, la interpretazione letterale nuocerebbe al fine della legge? Un anno di servizio allo Stato all'Estero vale bene un anno di residenza. In-

somma, l'articolo dovrebbe essere considerato, a parer nostro, come direzione indicativa pei singoli casi, e non mai come tirannica e irrazionale norma, senza alcuna elasticità.

SULL'ARTICOLO 5.

Questo articolo contiene la disposizione già contenuta nel Codice civile (articolo 15). Sembra ragionevole che chi consegue il beneficio di far parte di una famiglia nazionale, ne debba osservare l'ordinamento e le leggi e non divenire causa di perturbazioni.

SULL'ARTICOLO 7.

Si prevede uno dei casi più frequenti. La legislazione nostra, che si fonda sull'*jus sanguinis*, si trova in conflitto con una legislazione straniera che si fonda sull'*jus loci*. Il figlio dell'italiano nato nell'America latina, per esempio, è italiano per la legge nostra, è americano per l'americana. Ecco uno di quei casi patologici, nei quali il fenomeno d'una cittadinanza doppia non può evitarsi, non perchè una cittadinanza doppia sia ammessa da quella o questa legislazione, ma perchè ciascuna legislazione pretende di imprimere la propria.

Piegarsi in questo caso, senz'altro, alla volontà straniera, non sarebbe nè dignitoso, nè utile, nè giusto. Rimanere, d'altra parte, irremovibili pur contro le altrui volontà non sarebbe ragionevole nè opportuno. Si stabilisce dunque, anche in omaggio a quella unità familiare, che sta sempre innanzi agli occhi nostri, che, finchè dura la minore età, il giovane sia cittadino italiano come il padre e tale rimanga anche in seguito. Ma dopo l'emancipazione o la maggiore età, se egli si sente cittadino del luogo dove è nato, se il suo pensiero, la sua educazione, i suoi interessi gli danno l'impronta di cittadino americano, a che trattenerlo? Gli si conferisce la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana.

A tale regola fondamentale si fa però e saggiamente eccezione per tutti quei casi che possano essere scritti in trattati internazionali e pei quali la varietà delle contingenze e degli interessi consigliava di non imporre un'unica ferrea norma, ma di lasciare al Governo facoltà di regolarsi secondo le fattispecie e le concessioni di reciprocità.

A proposito di questo articolo e di altri, si è discusso nel Primo Congresso degli italiani all'estero e altrove circa le norme del servizio militare. Si ripete sempre, in sostanza, il ragionamento medesimo: Voi rimanete troppo rigidamente stretti alla vecchia regola d'imporre il servizio militare. La cosa diviene crudele quando, mentre voi imponete il servizio militare in Italia, la legge americana impone quello in America. E il giovane si trova nella dura necessità d'apparire reni-

tente alla leva con l'uno o con l'altro Stato. E altre agevolazioni in argomento di servizio militare proponeva il CHICCO, col favore del Congresso.

Noi intendiamo le difficoltà, ma non ci pare nè dignitoso nè saggio di evitarle, piegando senz'altro il capo alla volontà altrui.

L'obbligo del servizio militare è austeramente sancito da tutte le legislazioni. Il presente disegno di legge, come già il Codice civile, non esonera dall'obbligo del servizio militare neppure quelli che abbiano perduta la cittadinanza. E s'intende: chè altrimenti si aprirebbe all'esodo dei cittadini un'ampia porta, e si soffrirebbe doppio danno.

Ora, se l'obbligo del servizio militare s'impone anche a coloro che hanno perduto la cittadinanza, come potranno logicamente esonerarsene i cittadini? Avere cittadini numerosi sta bene, ma sta male accaparrarseli con tolleranze non consentite dalla dignità dello Stato, nè dalla sua utilità; e, d'altra parte, francamente che carattere di cittadino può avere colui su la cui fronte è cancellata la prima nota nazionale, quella di servire la patria con le armi?

Quanto ad altre agevolazioni richieste, fu già osservato che la legge sull'emigrazione del 1901 e più quella del 1910 hanno concesso condizioni di speciale favore, le quali debbono essere mantenute e poste in armonia con le disposizioni del presente disegno di legge.

Che se, infine si volesse ancora discutere di termini, modi e forme riguardanti la leva, e si consigliasse l'uno o l'altro espediente, risponderemmo che la Commissione non intende pronunciarsi in questa sede su regole e norme che sono proprie dell'ordinamento del servizio militare e non della cittadinanza. Qui basti aver affermato quel principio che ci sembra necessariamente inscindibile da un sano criterio dello istituto della cittadinanza. Quanto a conciliare nel miglior modo la necessità logica, giuridica e politica con gl'interessi dell'emigrazione provvederà a suo tempo e luogo il legislatore, provvederà, nell'eseguire le leggi con la maggior tolleranza permessa, il Governo.

SULL'ARTICOLO 8.

Questo articolo enumera i casi nei quali la cittadinanza si perde.

Alcuni di questi casi si riferiscono a conflitti di legislazione tra la norma dell'*jus sanguinis* che disciplina la nostra cittadinanza e quella dell'*jus loci* che più volte disciplina l'altrui e dalla cittadinanza in ragione del luogo di nascita è giunta in un caso fino all'inverosimile disposizione per cui si diviene senz'altro cittadini con due anni di residenza, se in sei mesi non si fa regolare dichiarazione di voler rimanere italiani.

Anche qui, dunque, conveniva temperare in eque disposizioni le

antinomie inevitabili, conveniva non rimanere troppo rigidamente inflessibili nè piegarsi a troppa arrendevolezza.

Ci sembra che l'articolo abbia convenientemente provveduto.

Esso dispone che perde la cittadinanza chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza.

È giusto. Chi non subisce la ferrea necessità della imposizione di una legge straniera, ma con atto della propria volontà, essendo libero, preferisce di acquistare la cittadinanza estera, e, insieme, stabilisce fuori del Regno la propria residenza, mostra in modo manifesto di sentirsi definitivamente distaccato dalla patria.

Quanto a colui, al contrario, che non acquista spontaneamente la cittadinanza straniera, ma è obbligato ad assumerla per forza di legge, è giusto che non si disponga senz'altro la perdita. Egli può essere ancora in cuor suo un buon cittadino. Occorrerà in questo caso, perchè perda la cittadinanza, che dichiari di rinunziarvi, mentre stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza.

Possono darsi casi nei quali il cittadino, pur fermamente risoluto a lasciare la propria cittadinanza per particolari ragioni, non congiunga questa volontà col trasferimento della residenza all'estero, e possono queste ragioni essere plausibili. Pretendere di conservare simili cittadini contro il fatto loro e la loro volontà, non sarebbe opportuno. Si dà dunque facoltà al Governo di dispensare nei due casi suddetti dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero.

Un tempo si riteneva da tutti che l'accettare impieghi da un Governo estero o il prestare servizio militare a potenza estera, cancellasse senz'altro la nota di cittadinanza; ed anche ora molte legislazioni ribadiscono codesto principio.

Ma chi non vede che i limitati orizzonti della vita nazionale si vanno sempre più ampiamente schiudendo per maggiori e più benigni rapporti di vita internazionale? Chi non sente che si può oggi rimanere ottimi cittadini, pur recando il contributo del sapere e dell'opera propria ad altri Stati che lo richiedono? Anzi, che si fa così onore ed utile alla Nazione propria, elevandone la reputazione e la dignità e diffondendone la influenza?

D'altra parte, lo spirito generoso che trae a difendere gli oppressi e i deboli, per una solidarietà cementata da alti principi etici e sociali, vuol forse, con ciò, cancellare le stimate patrie? Fu già osservato che, con simili criteri arretrati, GIUSEPPE GARIBALDI e ANTONIO FRATTI avrebbero perduto la cittadinanza italiana, GIORGIO BYRON avrebbe perduto l'inglese, LAFAYETTE la francese e sarebbe lungo l'elenco.

S'informa dunque a sani criteri di modernità il terzo comma di questo articolo quando stabilisce non già che l'accettare impiego o il prestare servizio militare presso altra potenza faccia perdere la citta-

dinanza, ma che questa si perda quando il Governo italiano intimi di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio, e, al contrario, non si abbandoni.

È giusto che tale facoltà sia concessa al Governo, perchè se non sempre l'accettare impiego e il prestare servizio militare presso una potenza estera valgono a cancellare l'impronta di cittadino, possono ben avvenire casi, nei quali l'impiego o il servizio militare presso una potenza estera non siano conciliabili coi doveri di buon italiano e con l'utilità della patria. E allora il Governo, ch'è il miglior giudice, ha modo di richiamare il cittadino o togliergli la cittadinanza.

Le parole dette a proposito dell'articolo precedente ci dispensano dal commento all'ultimo capoverso di questo articolo, col quale è stabilito che la perdita della cittadinanza nei casi preveduti non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali. Facilitazioni che debbono essere interpretate, come già abbiamo detto, in armonia con le disposizioni presenti, per modo che non abbiano mai a restringersi.

SULL'ARTICOLO 9.

Con questo articolo si agevola notevolmente il riacquisto della cittadinanza: il che è e deve essere nota caratteristica di una legislazione, la quale, come la nostra è fatta per un popolo emigratore.

Nulla importa che molte leggi straniere non considerino altro modo di riacquisto se non quello comune del conseguimento della naturalità, o ne considerino pochi e infrequenti.

Chi pensi alle formalità oggi imposte (permessi, dichiarazioni, pagamento di tasse) e alla semplicità del modo con cui, pel presente disegno di legge, si riacquista la cittadinanza, non può non allietarsene. Non è bello e non è dolce per noi che ai lavoratori, i quali, mossi dalle necessità della vita, hanno per lunghi anni lavorato e lottato di là dall'Oceano e poi, in età matura, agiati, sentono più acuto l'amore della terra dove nacquero e anelano di tornarvi, e ai figli loro, la patria apra generosa le braccia, stringendoli a sè con affetto rifiorrente?

Riacquistata la cittadinanza chi presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato; è la prova regina e non occorrono commenti.

La riacquista chi dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di aver rinunciato all'impiego o al servizio militare esercitato o prestato all'estero non ostante il divieto del Governo italiano, e in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno. La rinuncia alla cittadinanza è chiaro che debba senz'altro operare; l'ob-

bedienza, sebbene tardiva, al divieto del Governo fa meritare il perdono; ma in tutti i casi conviene, perchè la volontà di tornare cittadino italiano sia con un serio indizio manifestata, che si stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la residenza nel Regno.

Può riacquistare la cittadinanza dopo due anni di residenza in Italia chi l'ha perduta per acquisto di cittadinanza straniera. Ma così in questo come nei suddetti casi di rinuncia, si stabilisce giustamente che il Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato, entro il termine di tre o sei mesi dal compimento delle condizioni stabilite, secondo che si tratti di cittadinanza di Stato europeo o no, possa rendere inefficace il riacquisto.

Si comprende agevolmente che se la Patria deve esser pronta a raccogliere i figli che tornano a lei, non deve per altro, anche in casi di indegnità o di nocimento allo Stato, aprir loro egualmente il varco. Il Governo, giusto apprezzatore, con le garanzie che la legge stabilisce, bene ha dunque la facoltà d'impedire che un cittadino indegno torni italiano o che torni italiano chi pone in difficoltà la Patria.

L'ultimo comma di quest'articolo dispone che è ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonato la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero, di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessario il preventivo permesso del riacquisto da parte del Governo.

Difatti, se un emigrato, per ragione di lavoro, si trasferisce dall'uno all'altro Stato estero senza assumere la cittadinanza di quest'ultimo, non v'è ragione per cui non debba rivivere il legame naturale che lo stringeva alla Patria. È per altro opportuno che si richieda il preventivo permesso del Governo, perchè il cittadino non torna in Patria, meritando così senz'altro il riacquisto, ed è però prudente di esaminare il suo caso, per conoscere se egli meriti o no il beneficio e se questo possa o no concedersi senza danno o difficoltà.

Con tale ultimo comma si eviterà, d'ora innanzi, l'inconveniente che già fu lamentato a proposito di un cospicuo tunisino. Questi per essere andato a Parigi e non avere stabilito la residenza in Italia, perdette la cittadinanza e ne seguirono gravi e lunghe liti circa la sua eredità.

SULL'ARTICOLO 10.

Questo articolo e i seguenti 11 e 12 determinano la sorte della donna maritata e dei figli minori nei casi di mutamento di cittadinanza nella persona del padre di famiglia.

Le legislazioni straniere hanno a questo proposito dettato regole diverse, prevalendo ora l'uno ora l'altro degli opposti criteri.

Si tratta, in sostanza, di conciliare la conservazione della unità della famiglia, che soprattutto si vuole, col rispetto per quanto si può delle singole volontà. Le disposizioni che sono contenute nei tre articoli su detti ci sembrano offrire una felice soluzione del non facile problema. E questione di gradi e di temperamenti.

L'articolo 10 stabilisce che la donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi. La separazione non è divorzio e s'intende come col permanere della unità legale della famiglia non possa ammettersi che la moglie assuma una cittadinanza diversa da quella del marito.

Stabilisce, e in ciò consente con le legislazioni straniere presocchè concordi, che la donna straniera, la quale si marita ad un cittadino, acquista la cittadinanza italiana. Anzi, essa la conserva anche vedova, salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine. E anche questo s'intende. Il matrimonio ha generato rapporti giuridici, ha dato vita a interessi, a consuetudini, ha circondato di un ambiente nuovo la donna. Può avvenire che, anche dopo la morte del marito, questa si senta ancora legata alla patria di lui. Ma può anche avvenire che no, e ne è prova il trasporto all'estero della sua residenza. In tal caso, come ella torna con l'anima e col corpo alla sua patria, deve tornarvi giuridicamente.

Per quella norma di reciprocanza che non deve mai essere negletta da una legislazione civile ed equanime, l'articolo stesso, per converso, dice che la donna cittadina maritata a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempre che, s'intende, il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio si comunichi a lei.

Ma se il matrimonio si scioglie, ella torna cittadina quando risieda nel Regno o vi rientri e dichiari di voler riacquistare la cittadinanza. Infatti, venuta meno la ragione che ha cagionato il mutamento, il ritorno allo stato d'origine si presenta logico e deve bastare la dichiarazione di volontà confortata dalla residenza. Anzi, il fatto della residenza nel Regno, per oltre un biennio dallo scioglimento del matrimonio, qualora non vi siano figli, nati dal matrimonio predetto, equivale alla dichiarazione.

Si è domandato più volte: *quid iuris* in caso di matrimonio putativo? Acquista allora la moglie la cittadinanza del marito o pur no? E discordia tra gli scrittori. Alcuni, partendo dalle disposizioni del Codice che assicura gli effetti civili ai figli e al coniuge in buona fede, affermano che anche il matrimonio dichiarato nullo vale a comunicare la cittadinanza ai figli ed al coniuge in buona fede (il DEMOLOMBE, l'AUBRY e RAU, il WEISS, il GORGORDAN). Altri sostengono di no, perchè il Codice parla di effetti civili e la cittadinanza produce anche effetti politici (il FACELLI, il BIANCHI, il BORSARI, il SAMAMA). Ma la

donna non ha diritti politici, e, del resto, la frase *effetti civili* che l'articolo 116 del Codice italiano usa è così comprensiva che non si giunge a intendere come ad essa possa sfuggire il primo di tutti gli effetti civili, quello cioè della comunicazione della cittadinanza.

Sarebbe stato perciò superfluo, a parere nostro, introdurre nel nuovo disegno di legge una disposizione espressa in proposito.

SULL'ARTICOLO 11.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie, sempre che acquisti quella del marito, perde la cittadinanza italiana. Può essere doloroso, può talvolta significare una violenza alla volontà di lei, ma dei due mali conviene scegliere il minore. Meglio la violenza alla volontà della moglie che lo spezzamento dell'unità familiare, dalla quale tanti effetti benefici, sia giuridicamente, sia moralmente, si attende la legge.

Quando, per altro, la moglie non mantenga comune col marito la residenza, la qual cosa prova che, se l'unità familiare esiste in diritto, non esiste in fatto, allora deve prevalere la libera volontà della moglie ad una unità che è già realmente distrutta. In tal caso, ella non perde la cittadinanza italiana.

Per lo stesso principio, se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza, quando mantenga comune con lui la residenza.

Il caso del primo comma dell'articolo 11 si riferisce sopra tutto all'emigrazione. È noto che in più paesi d'emigrazione le leggi locali impongono violentemente la cittadinanza straniera o anche le necessità della vita e gli usi costringono l'emigrato a sollecitarla. Se possiamo rassegnarci, sempre in ragione della unità familiare, a perdere allora la moglie e i figli di lui che escono dalla convivenza nazionale, non è in alcun modo da ammettere che una ferrea legge o necessità d'oltre Oceano debba cancellare le stimate nazionali anche di coloro che vivono separati dal capo della famiglia e si sono mantenuti italiani di sentimento e di fatto, restando in Italia.

L'ultimo comma dell'articolo 11 ravvisa l'ipotesi di coniugi legalmente separati, e stabilisce che può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria: il che corrisponde perfettamente alle disposizioni anteriori. Ma se esistano figli che acquistino la nuova cittadinanza del padre, ciò non avviene, perchè ha detto il relatore dell'Ufficio centrale del Senato e ha ripetuto il ministro presentando il disegno di legge alla Camera «la sopravvenuta diversità di cittadinanza fra coniugi contribuisce a scavare più profondo l'abisso tra loro, già aperto dalla separazione legale e che giova più che mai augurare che scompaia col ritorno sotto il medesimo tetto quando tra

i coniugi stia quel potentissimo anello di congiunzione che è dato dai figli ».

SULL'ARTICOLO 12.

I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risedendo all'estero conservino secondo la legge dello Stato a cui appartengono la cittadinanza straniera.

Quando equamente si può, si evita il conflitto e si usa rispetto alla legge estera.

Il figlio dello straniero per nascita divenuto cittadino può entro l'anno dalla maggiore età o dall'emancipazione dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

Si comprende. Per quella civile tolleranza di cui la nostra legislazione ha sempre dato così splendido esempio, non deve comprimersi la volontà altrui. Può avvenire che il figlio dello straniero divenuto cittadino conservi per la patria d'origine affetto e rispetto o che vi sia tratto da particolari interessi. Ebbene, in tal caso, egli può scegliere.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale e acquistino la cittadinanza d'uno Stato straniero.

E la disposizione medesima che si riferisce alla donna maritata e di cui abbiamo già dato ragione.

Quando premuore il padre, e la madre, esercente la patria potestà e la tutela legale, abbia una cittadinanza diversa da quella di lui, si applicano egualmente le disposizioni predette dell'articolo 11. In tal caso, la madre tiene il luogo del padre, e le ragioni medesime che consigliano la disposizione nei riguardi paterni, la consigliano nei riguardi materni.

Non si applicano invece le disposizioni al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza, in conseguenza di nuove nozze. Rimane allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

Saggia provvidenza; chè se i figli minori debbono seguire, anche nel diritto di cittadinanza, la madre, in omaggio all'unità familiare, non possono e non debbono seguirla contro la voce del sangue paterno, quando essa, stringendo nuove nozze e costituendo una nuova famiglia, allenta da sè medesima i vincoli che l'allacciavano ai figli del primo letto.

Insomma che questi debbano essere obbligati alla cittadinanza materna anzichè a quella del padre premorto si può intendere, ma non s'intenderebbe mai ch'essi fossero obbligati a rinunciare alla cittadinanza del padre per assumere quella del padrigno.

SULL'ARTICOLO 13.

Poichè si sono stabilite condizioni e formalità, si comprende che l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza non possa avere effetto se non dal giorno successivo a quello in cui condizioni e formalità furono adempiute.

Per agevolare sempre più l'acquisto e il riacquisto della cittadinanza — abbiamo già rilevato che questo fine è uno dei più benefici del presente disegno di legge e se ne comprende agevolmente la ragione — si stabilisce che le domande e dichiarazioni sono esenti da qualsiasi tassa o spesa.

SULL'ARTICOLO 14.

Con questo si provvede agli apolidi dei quali abbiamo innanzi discorso. Convieni cancellare il fenomeno dell'apolidismo, dannoso allo Stato in cui l'apolide risiede e soprattutto all'apolide stesso.

Si prescrive che chiunque risieda nel Regno e non abbia la cittadinanza italiana nè quella di un altro Stato è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

SULL'ARTICOLO 15.

Già abbiamo osservato che, nel riferire il tempo di residenza come fonte di acquisto — giova rilevare la saggezza d'aver sostituito il requisito reale, tangibile e certo della residenza a quello prima preferito del domicilio; ma non occorre soffermarvisi dopo i commenti contenuti nelle relazioni ministeriale e senatoria — già abbiamo osservato che nel riferire il tempo di residenza come fonte di acquisto, il disegno di legge parla del Regno e non più delle Colonie.

Ora l'articolo 15 stabilisce appunto che è equiparato al territorio del Regno per gli effetti della presente legge il territorio delle Colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano.

Nessun dubbio su la opportunità del principio e su la possibilità delle eccezioni. Le Colonie possono trovarsi per contingenze politiche in condizioni da non rendere opportuna l'applicazione della norma, che parte da una presunzione di eguaglianza.

Vedrà il Governo, caso per caso, secondo le diverse Colonie e le diverse opportunità del momento, come meglio regularsi; e, ove occorra, proporrà in leggi speciali i provvedimenti del caso.

SULL'ARTICOLO 16.

Le dichiarazioni prevedute dal disegno di legge potranno essere fatte all'ufficiale di stato civile del comune, dove il dichiarante ha

stabilito o intende stabilire la propria residenza o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

E su ciò nessun dubbio. Ma poichè per particolari ragioni può avvenire che l'ufficiale dello stato civile o l'agente diplomatico o consolare non possano senza difficoltà essere aditi dal dichiarante, è opportuno di stabilire, come si fa, che la facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.

Sulle disposizioni transitorie.

SULL'ARTICOLO 17.

Poichè l'attuale disegno di legge governa in modo organico e completo l'istituto della cittadinanza si comprende che tutte le disposizioni delle precedenti leggi sull'argomento debbano essere abrogate.

Cadono così gli articoli dal 4 al 15 del codice civile, l'articolo 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, la legge SONNINO 17 maggio 1906 e in genere tutte le disposizioni contrarie.

Restano salve, com'è naturale, le convenzioni internazionali. E poichè nell'articolo 4, che riguarda la naturalità, per ragioni di euritmia e d'estetica legislativa, non si collocò la disposizione a beneficio degli italiani appartenenti al Regno, affinchè la sorte di questi, che è nel cuore della Nazione, non soffra danno, si stabilisce in questo articolo: « Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno ».

Sta bene. Ma se non si fosse trovato modo di temperare i rigorosi effetti dell'abrogazione dell'art. 10 del codice civile, la Commissione, non ostante il più vivo desiderio di veder sollecitamente approvato il disegno di legge e però di non modificarne il testo, ad impedire danni maggiori, avrebbe qui proposto un'aggiunta, che lasciasse transitoriamente in vigore per casi speciali e per un determinato periodo la piccola naturalità di cui all'articolo 10.

Abbiamo già rilevato come il presente disegno di legge agevoli l'acquisto e il riacquisto della cittadinanza e come questa tendenza sia da lodare.

Ma se questo può affermarsi in sintesi è anche vero che, discendendo all'analisi, si trova come alcune disposizioni segnino un intendimento più restrittivo in confronto delle leggi che vigono.

Abbiamo già notato che, mentre in certi casi l'articolo 36 della legge sulla emigrazione perchè potesse farsi luogo all'acquisto della cittadinanza, richiedeva soltanto il decreto ministeriale e la condizione di fissare il domicilio nel regno, l'attuale disegno di legge, nei

casi corrispondenti, esige il decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato e un anno di residenza.

E una condizione più grave quest'ultima, che, per esempio, agl'italiani d'America potrà talvolta impedire l'acquisto della cittadinanza, se questi, pur essendo d'anima schiettamente italiana, non potranno, nel loro interesse, lasciare lungo tempo il luogo dei propri affari.

Ma si risponde che si tratta di chi, potendo a suo tempo senza altro optare per la cittadinanza italiana non se ne curò. Si che o l'amore e l'interesse, che non ebbe, davvero gli sono sopraggiunti, e potrà, rassegnandosi a qualche sacrificio, adempiere alla condizione richiesta dalla legge, nell'esecuzione della quale, del resto, la Commissione di nuovo, raccomanda al Governo di usare la maggiore larghezza, stando allo spirito generoso del legislatore, più che alla necessaria angustia della sua parola. O al contrario l'acquisto della cittadinanza egli voleva soltanto per egoistica opportunità, sì che nessun sacrificio, neppure lieve, voglia durare per esso, e allora è meglio perdere un tale cittadino che acquistarlo.

Ancora. Colui che aveva optato per la cittadinanza straniera, poteva, secondo lo stesso articolo 36, acquistare la cittadinanza italiana, purchè fissasse il domicilio nel Regno. Ora non più, perchè l'articolo 4 non detta norma di alcun favore per costui. E anche cotesto maggior rigore del presente disegno di legge si difende bene; chè, per quanto si voglia essere generosi verso chi poteva essere italiano e non fu per negligenza o per ignoranza, non si può nutrire egual sentimento verso colui che con atto positivo della propria volontà preferì alla cittadinanza patria la straniera. Profitti egli dei benefizi di carattere generale pel riacquisto: sta bene: la patria lo raccoglierà volentieri. Ma non pare che meriti favore speciale.

Se non che, un mutamento è sopra tutti grave.

Sotto l'impero del Codice civile, per l'articolo 10, chiunque, senza prescrizione di alcun requisito, poteva divenire cittadino, con l'acquisto s'intende dei soli diritti civili, purchè il Governo si convincesse della convenienza dell'atto, e promovesse il decreto reale, al quale seguissero la registrazione e il giuramento prescritti.

Ora questa grande porta è chiusa. Non esistono più, è vero, naturalità di vari gradi, tutti sono egualmente chiamati a partecipare così dei diritti civili come dei politici, con fiducia e generosità esemplare; nè veramente sono difficili le condizioni poste pel conseguimento: ma condizioni son poste.

Può avvenire che, sia nei paesi di emigrazione transoceanica, sia, ed è molto più probabile, dove esistono minori colonie ma vivono rapporti morali ed economici, giovi legare all'Italia qualche cospicuo cittadino, il quale possa rendersi utile ai nostri connazionali, promuovere opere di beneficenza, agevolare scambi di commercio, diffon-

dere industrie nostrane, farsi apostolo del pensiero, del sentimento, della cultura italiana. Massime nei paesi dove più ferve la competizione internazionale, tutti gli Stati cercano di attrarre nell'orbita della loro influenza cittadini si fatti.

Con l'articolo 10 del Codice civile la cosa era piana e semplice. Come afferma il LEVI CATELLANI, il potere esecutivo si atteneva a conoscere (art. 5 Istit. d. intern. sessione Venezia 1896) se la patria d'origine considerava libero della sua *allegiance* il naturalizzando o se almeno questi aveva ad essa fatto conoscere la sua volontà e soddisfatto alla legge militare. Ciò conosciuto, il Governo poteva senza altro provocare il decreto.

Con l'abrogazione dell'articolo 10 ciò non avviene più. Noi siamo disarmati: disarmati nel fervore della competizione internazionale. È utile? È opportuno? È conforme allo spirito del tempo?

Crediamo di no.

Merita approvazione il sistema armonico proposto per regolare la concessione della cittadinanza. Sta bene che normalmente chi consegue i diritti civili consegua anche i politici. Sta bene ancora che, mentre si dispone con tanta generosità, non si voglia concedere un dritto, già prezioso per sè e con le attuali disposizioni divenuto anche più prezioso, senza ragionevole e rispettabile motivo.

Ma se noi prestiamo omaggio a tutto il testo e non intendiamo mutarlo, non possiamo per altro non rilevare che il togliere d'improvviso alle facoltà del Governo il mezzo di acquistare un cittadino all'Italia, quando tale acquisto sia indubbiamente utile, è atto inopportuno e imprudente.

Rimanga dunque intatta la legge, si rispetti il sistema, ma si provveda perchè resti ancora transitoriamente per un periodo adeguato al Governo la facoltà di concedere la cittadinanza a norma dell'articolo 10 del Codice civile. Come potrà ottenersi questo fine? Senza difficoltà. Ne parleremo all'articolo 20.

S'intende che chi acquisterà così la naturalità l'acquisterà limitata, qual'è, ai diritti civili. Chi amerà tanto l'Italia e tanto s'interesserà alla cosa pubblica nostra, da voler conseguire anche i diritti politici, adempirà ad una delle condizioni prescritte dal presente disegno di legge. Ma non deve essere impedito al Governo di concedere la cittadinanza, limitata ai diritti civili, a chi non sia in grado di adempiere ad una di quelle e meriti, tuttavia, il beneficio, perchè sia utile stringerlo con saldo vincolo all'Italia.

La facoltà transitoria che intendiamo lasciare al Governo è dunque dettata più nel nostro che nell'altrui interesse; e, guardando a tale spirito, il Governo se ne gioverà. Certo non è il caso di conferire la cittadinanza italiana a quegli uomini di dubbia fede, e, può dirsi, senza patria, che in taluni paesi non mirano se non al traf-

fico proprio, mutano di cittadinanza come si muta d'abito e la chiedono quando occorre loro una protezione che altrimenti non otterrebbero e che può talvolta generare difficoltà e fastidi al Governo di Italia.

E il caso invece di attrarre nella nostra sfera d'influenza chi può giovare agli interessi o alle libere Colonie d'Italia.

Giovandosi con tale animo delle facoltà che noi vogliamo conservargli, il Governo dovrà, per altro, a nostro avviso, quando l'acquisto d'un cospicuo cittadino si offra, non lasciarsi irretire da difficoltà burocratiche, che spesso i Governi stranieri oppongono, per non perdere il cittadino cospicuo. Esso proceda libero, sciolto per la sua via, non violando certo le norme fondamentali del diritto internazionale, ma non prestandosi neppure, con soverchia condiscendenza, all'ostruzione altrui.

Anche: vigili perchè qualche funzionario, per oscura coscienza dell'altissimo interesse, intorno al quale opera, o per soverchio amore di formalità burocratica e abito di trattar le cose senza la viva luce d'intenti superiori, non abbia a far soffrire danno agli interessi della patria con la lentezza e l'incertezza propria.

Così noi siamo convinti di far opera utile nel proporvi l'approvazione dell'articolo, con l'espressa intesa che il Governo provvederà a conservarsi la facoltà di concedere la naturalità dell'art. 10 del Codice civile, usando dei poteri che gli conferisce l'art. 20.

L'esperienza c'insegnerà poi se sia il caso di dare a tal facoltà il carattere stabile, anche, occorrendo, con nuova disposizione legislativa. E allora si provvederà come gl'interessi nostri consiglieranno.

SULL'ARTICOLO 18.

Questo articolo provvede alla sorte di coloro, che hanno ottenuto la cittadinanza anteriormente al presente disegno di legge e che non godono dei diritti politici, mentre chi conseguirà la cittadinanza a norma di esso, godrà anche dei diritti politici. Giustamente si stabilisce, equiparando la sorte degli uni a quella degli altri, che chi abbia conseguito la cittadinanza con le antiche norme, se concorrono le condizioni previste nelle norme nuove, potrà, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, godere senz'altro dei diritti politici.

SULL'ARTICOLO 19.

E detto che lo stato di cittadinanza, acquisito anteriormente alla presente legge, non si modifica se non pei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa; e si comprende.

Ma opportunamente si dispone che coloro i quali al momento dell'entrata in vigore della legge abbiano uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni di questa,

possono, entro l'anno, eleggere la qualità di cittadino o di straniero che sarebbe loro spettata. Anche ciò deriva da' noti principi.

Chi ha il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero potrà farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della legge, anche se i termini sieno scaduti, salvo che potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbia ommesso di farla.

SULL'ARTICOLO 20.

E la consueta disposizione per cui si dà al Governo il mandato di stabilire le norme per l'applicazione della legge. Si prescrive però che al decreto reale preceda il parere del Consiglio di Stato ed è buona cautela per la gravità dell'argomento.

Siccome il Governo ha già senz'altro la facoltà, come potere esecutivo, di dettare le norme regolamentari, deve ritenersi, secondo quanto è già più volte avvenuto nella legislazione, che la facoltà espressamente conferitagli dall'articolo della legge contenga poteri maggiori: che la disposizione assegni al Governo in proposito quei poteri che apparterrebbero soltanto al Parlamento.

Ed anche a tale concetto la Commissione plaude; poichè, come siamo venuti esponendo nelle varie parti di questa relazione, crediamo che, per la infinita varietà delle singole specie, pel mutare a volta a volta delle contingenze, secondo tempi e secondo luoghi, convenga consentire al Governo ampie facoltà. Esso è responsabile, ha mezzi adatti per conoscere e deliberare, e, mirando sempre a quella che deve essere la mèta suprema, cioè agl'interessi dell'Italia, si varrà del potere conferitogli con utilità nazionale.

Questa disposizione ha reso possibile l'approvazione integrale del testo votato dal Senato del Regno, senza tuttavia incorrere nel grave inconveniente al quale abbiamo accennato a proposito dell'articolo 17. Fra le norme per l'applicazione della legge che il Governo può dettare, per mandato del Parlamento, anche con poteri legislativi, esso comprenderà quella per la quale gli resti per un congruo periodo di più anni transitoriamente affidata la facoltà di continuare a concedere, quando speciali ragioni lo consiglino, la naturalità di cui all'articolo 10 del Codice civile. Senza questa possibilità e l'intesa che in proposito è avvenuta tra Governo e Commissione, si sarebbe resa necessaria un'aggiunta all'articolo 17.

Secondo il testo approvato dal Senato del Regno e che noi proponiamo di conservare, il presente disegno di legge deve entrare in vigore il 1° luglio 1912.

Il testo presentato dall'onorevole SCIALOJA stabiliva che il Governo avrebbe determinato così le norme per l'applicazione della legge come il giorno in cui dovesse entrare in vigore. L'Ufficio centrale del

Senato volle, invece, poichè da più parti si insisteva per la sollecita esecuzione, che si prefiggesse il termine di 180 giorni da quello della pubblicazione; e nella discussione, sempre per soddisfare al desiderio medesimo, si stabilì senz'altro la data del 1° luglio 1912.

Per lo stato di guerra il Parlamento rimase a lungo chiuso, ed ormai è breve il tempo che ci separa dal 1° luglio.

Tuttavia non conviene mutar la data perchè tutti coloro, e sono molti, che attendono beneficio dalla esecuzione della legge non debbano soffrire ritardo.

Piuttosto conviene distinguere casi da casi. Per coloro che abbiano iniziato pratiche al fine di conseguire la naturalità e non le abbiano potute o non le possano condurre a termine, per cause sopravvenute, finchè dura l'antico regime, mentre, d'altra parte, il nuovo è, nella specie loro, meno favorevole, si deve provvedere. Si deve provvedere perchè possa loro applicarsi la norma più benigna, ancorchè sia entrata già in vigore la legge nuova. Come pure, nei casi nei quali per ragione amministrativa o per qualsiasi altra sembri troppo ristretto il tempo che passerà fra la pubblicazione della legge e l'inizio della sua efficacia, si può dettare una disposizione che ripari a ciò.

Il Governo, con la facoltà che gli attribuisce l'articolo 20, può disporre e disporrà — la Commissione ne è sicura, dopo l'intesa che è avvenuta — perchè siano rimossi tutti cotesti inconvenienti.

IV.

Per le ragioni esposte noi vi raccomandiamo, onorevoli colleghi, l'approvazione integrale di questo disegno di legge, così vivamente sollecitato e che provvede alla soluzione del problema con coscienza moderna, con organica armonia di disposizioni e con prudenza di temperamenti.

Come abbiamo più volte espresso, è opportuno che, sia nel dettare le norme per la esecuzione della legge, sia, dopo, nell'eseguirlo caso per caso, si usi larghezza d'intenti e ferma volontà, osservando sì le norme del diritto internazionale, ma non dimenticando, d'altra parte, la nostra convenienza e la tutela degli interessi nazionali. E ci auguriamo che, in armonia con cotesto fondamentale pensiero della Commissione, il Governo provveda anche a mandare istruzioni agli Agenti all'estero.

Sarebbe, per altro, illusione il credere che a tutti i gravi inconvenienti che oggi si riscontrano ponga riparo l'approvazione del presente disegno di legge. Alcuni certo ne rimuoverà; ma altri, e forse i maggiori, rimarranno. Rimarranno perchè uno Stato legifera per sè, non può legiferare per altrui; e il conflitto che sorge dalle legislazioni diverse animate da opposti intenti, non si evita che piegando alla

volontà altrui coi massimo danno proprio. Ma ciò non si deve, e non si vuole; e allora il conflitto dura e col conflitto durano tutti i perniciosi effetti politici e giuridici che ne seguono.

Si è in qualche caso provveduto con particolari trattati internazionali; ma di questi, come fu già rilevato nella relazione senatoria, ben pochi furono conclusi, e quei pochi neppure con gli Stati maggiori. La Commissione confida che il Governo vorrà adoperarsi alacramente perchè il numero di tali trattati particolari si elevi, e si stringano essi specialmente con quelli Stati coi quali abbiamo più frequenti relazioni. Ma l'opera è ardua e lunga e con trattati singolari non crediamo che possa mai definitivamente risolversi la difficoltà.

Il Weiss propose già una conferenza internazionale per dettare un'unica legge. Santo ideale; ma forse, non senza ragione, si osservò che, per le opposte tendenze dell'*jus sanguinis* e dell'*jus soli*, che la tutela dei propri interessi rafforza nelle diverse nazioni, non si troverà la legge unica in cui tutti consentano.

Se non si troverà la legge unica, potranno trovarsi, per altro, noi pensiamo, alcune norme generali, che, secondo i vari casi, regolino il modo di dirimere i conflitti. Lo regolino tenendo equo conto degli opposti interessi e formando, a volta a volta, le decisioni secondo il prevalere dei particolari elementi, che conferiscono, nel fatto speciale, la ragione ora all'una, ora all'altra parte. A queste norme generali direttive si potrebbe giungere, se ciascuno Stato, con spirito equanime, consentisse in una ragionevole conciliazione di tutti i principali interessi.

Ben altre difficoltà la diplomazia ha superato; perchè non potrebbe superare questa?

La civiltà nuova invita tutti i popoli a uscire dal ferreo cerchio del proprio egoismo e insegna anche con l'esempio come più volte si trovi quell'equo centro in cui tutti i raggi degli opposti interessi possono convergere e fondersi con utilità generale. La tendenza di tutti gli Stati civili è appunto verso una più copiosa legislazione internazionale, lucida aurora di sempre più feconde e felici età.

L'istituzione della Croce Rossa, quella del Tribunale arbitrale, dell'Aja, l'Ufficio internazionale postale di Berna e le sue conferenze periodiche, l'Istituto internazionale di agricoltura, che la geniale iniziativa del nostro Re fece sorgere in Roma, le norme per limitare gli orrori della guerra, le intese per la tutela sanitaria, ed altre ed altre opere provano come la speranza d'un accordo nel senso da noi accennato non debba dirsi troppo ardita.

L'Italia, per la sua antica missione di civiltà e per la generosità con cui fin dal tempo del Codice civile mostrò d'intendere la sorte futura delle relazioni fra i popoli, meglio d'ogni altra Nazione potrebbe promuovere una conferenza fra tutti gli Stati civili, perchè fos-

sero dettate, con generale profitto, eque norme regolatrici dei conflitti. La Commissione si augura che, appena le condizioni internazionali consentano, il nostro Governo vorrà farsi promotore di così civile e feconda iniziativa.

Così, soltanto così, si riparerà ad ogni danno.

Possiamo intanto essere soddisfatti di codesto disegno di legge, di cui vi proponiamo l'approvazione e che segna quel maggiore progresso ch'era dato conseguire nei limiti della legislazione nazionale.

Ma l'Italia non deve, a parer nostro, dopo aver dettato le norme sulla cittadinanza, trascurare coloro che politicamente non le appartengono più, pur appartenendole etnicamente.

Sarebbe miope chi oggi non vedesse come, nel palpito di una più diffusa e feconda vita internazionale si compongano nuovi fatti sociali, che saranno domani causa di condizioni nuove. Segnatamente una nazione come l'Italia, che dà, col meraviglioso spettacolo della sua fecondità e del suo spirito d'intraprendenza, così certo segno della sua giovane forza, deve tener conto non solo degl'italiani cittadini, ma bensì degl'italiani non cittadini. Ramifica la stirpe anche fuori dei confini della patria, e le propaggini d'italianità che allignano nei più lontani paesi e si adattano alle esigenze dell'ambiente, se non debbono essere più considerate come una forza politica dello Stato, debbono, per altro, essere amate come una forza diffusiva del pensiero, del sentimento e degli interessi economici italiani; tanto più valida, quanto più leale e piena sia la fede politica verso gli Stati ospitali.

Si conservino dunque quei cittadini che non hanno rotto in modo definitivo il proprio vincolo con la terra natale; ma coloro ormai che il vento della vita ha gettato lontano e lontano ha fermati lo svolgersi degli interessi e delle relazioni civili noi per primi dobbiamo esortare ad essere buoni e leali cittadini dello Stato dove si trovano. Nessun conflitto è prevedibile fra l'Italia e quei lontani paesi: anzi ogni giorno più crescono, col moltiplicarsi delle relazioni, le ragioni dell'amicizia. Soltanto, noi dobbiamo desiderare, e questo desiderio non offende alcuno, che gl'italiani, divenuti stranieri per ragione politica, conservino affetto per la patria antica, non ne dimentichino la lingua, ne seguano le vicende, ne avvantaggino gli interessi, pure avvantaggiando quelli dello Stato dove si trovano, con la felice alacrità degli scambi. A tal fine debbono tendere così l'opera del nostro Commissariato d'emigrazione, come quella dei nostri agenti all'estero delle scuole e di ogni altro istituto coloniale.

Con tale modernità d'intenti, noi concilieremo gl'interessi nostri con gli altrui e dalla simpatia con cui verrà circondato il nome italiano trarremo forza morale e utilità economica.

ALFREDO BACCELLI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

Art. 1.

È cittadino per nascita:

1° il figlio di padre cittadino;

2° il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3° chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.

Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

E a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarar di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'articolo 193 del Codice civile.

Art. 3.

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2° se compiuto il 21° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 2° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Art. 4.

La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse ommesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

Art. 5.

Il decreto reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessuta non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato.

Art. 6.

La cittadinanza può essere concessuta con legge speciale a chi abbia reso all'Italia servigi di eccezionale importanza.

Art. 7.

Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

Art. 8.

Perde la cittadinanza:

1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

2° chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera dichiara di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

3° chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera vi persista nono-

stante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

Art. 9.

Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riacquista:

1° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2° se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia nei casi indicati ai nn. 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti nn. 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.

Art. 10.

La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiararsi in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno protratta oltre

un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

Art. 11.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito; ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.

Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, a termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.

Art. 12.

I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

Art. 13.

L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

Art. 14.

Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto

si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli abblighi del servizio militare.

Art. 15.

È equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle Colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che le riguardano.

Art. 16.

Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono esser fatte all'ufficiale di stato civile del comune, dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 a 15 del Codice civile, l'articolo 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217 e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto reale della cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno.

Restano salve le disposizioni delle convenzioni internazionali.

Art. 18.

Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirlo per decreto reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'articolo 4.

Art. 19.

Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non pei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, potranno

farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano omesso di farla.

Art. 20.

Il Governo stabilirà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1912.